

			
 <p>Ministero dell'Istruzione e del Merito</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA' Scuole dell'Infanzia "C. Corsico" - "S. Maria delle Vigne" Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto" Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi" Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474 e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it Codice Fiscale 94034000185 Codice Meccanografico: PVIC83100R</p>		

Circ. n. 24

Vigevano, 09 settembre 2024

- Ai Docenti
- Agli Alunni
- Ai Genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
 - Al DSGA
 - Al Personale ATA
 - All'RSPP d'Istituto
- Al Medico competente d'Istituto
 - All'RLS d'istituto
 - Alle RSU d'Istituto
- A tutto il personale che a vario titolo interagisce con gli alunni della scuola
 - A tutti i portatori di interesse
 - Atti
 - Sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della normativa vigente;

VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e succ. sequenze contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e consultata l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca Periodo 2019-2022;

RICHIAMATO il PTOF dell'Istituto;

EMANA

LA DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI: RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA. anno scolastico 2024/25

PREMESSA

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le conseguenziali disposizioni organizzative, con la consapevolezza di alcune ridondanze motivate dalla delicatezza della materia in essere.

La pubblicazione sul sito web dell'istituto costituisce atto di notifica a tutti i Destinatari.

Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto sarà a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La finalità della presente comunicazione è, allora, quella di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, fornendo misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La seguente direttiva e le procedure sono parte integrante del Regolamento d'Istituto: come tali sono pubblicate all'Albo del sito web.

I Docenti coordinatori di classe della Secondaria di I grado leggeranno e commenteranno con gli alunni delle loro classi il contenuto della presente Direttiva. Viene lasciato ai Docenti di Primaria la scelta della modalità con cui condividere alcune essenziali parti della presente comunicazione. Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto sarà a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente.

Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 dell'11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che **la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave**. In giudizio la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("*prova liberatoria*") è a carico dell'Amministrazione che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre ..) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre **misure organizzative** idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, richiamato anche dalla attuale Contrattazione in vigore, richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: ***"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"***.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. **Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.**

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*.

1. Responsabilità ascrivibili al Personale Scolastico

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro Famiglie;
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- la responsabilità dirigenziale;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

La responsabilità civile si specifica in **responsabilità contrattuale ed extracontrattuale**; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno, o, infine,

perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i Genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'**Amministrazione scolastica** è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali).

2. Responsabilità ascrivibili al Dirigente Scolastico

Come già in precedenza definito, dal momento che non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica, la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, deve essere operata esclusivamente dall'Istituzione Scolastica. Da qui la necessità di adottare soluzioni organizzative differenziate, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto, sempre secondo un rigore inversamente proporzionale alla età e maturazione degli alunni.

La norma demanda ai regolamenti di Istituto e alle Direttive integrative la determinazione delle *"modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima"*, mentre al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*.

Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

In conclusione, la responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense ed in ogni altro spazio utilizzato per l'attività scolastica.

3. Limiti 'topografici' e cronologici dell'obbligo di vigilanza

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei Genitori. L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai Genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Quindi ogni volta che l'Amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

In particolare, per la **vigilanza durante la pausa di ricreazione**, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce **un'ipotesi di colpa grave** poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza, di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio (Cassazione civile Sez. 1, con sentenza n. 3074 del 30/3/99).

Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli Docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale (trasmessi nella fase iniziale e fino a completamento dell'organico dai Referenti di Plesso). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) **e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi.** Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della Famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza.

Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i Genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre al diritto dell'alunno all'incolumità fisica e l'esigenza degli operatori e delle amministrazioni di tutelarsi rispetto alla responsabilità, anche:

- **il diritto dell'alunno all'autonomia;**
- **il dovere-diritto dei Genitori di esercitare la potestà.**

L'esercizio della vigilanza va perciò inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

4. Dichiarazioni dei Genitori "liberatorie" della responsabilità di custodia da parte dell'Istituzione

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (Genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il Genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue".

Quindi gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i Genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n. 5424).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Pertanto, nel caso di "liberatorie" che autorizzino, ad esempio, il minore a rientrare da solo a casa, senza la presenza di un adulto accompagnatore a cui l'insegnante abbia l'obbligo di consegnarlo, è opportuno che la scuola predisponga modulistiche che chiariscano il senso della azione di delega operata dal Genitore. In particolare, se si intende negare al Genitore il diritto di far uscire il figlio da solo, si devono offrire motivazioni riguardanti lo specifico educativo della scuola e proporre una migliore valutazione del contesto. A margine, si consideri che per il configurarsi del reato di abbandono di minori è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abbandonare il minore stesso. Come tutte le questioni "di principio", tuttavia è utile trovare soluzioni condivise attraverso il coinvolgimento della Famiglia, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma opportuno.

In questa logica anche i moduli per autorizzazione ad uscite o attività extracurricolari, sono e saranno predisposti in modo da sottolineare non tanto la funzione di liberatoria, quanto quella di comune assunzione di responsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e Famiglia.

La responsabilità del Genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il Genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*, rimanendo i Genitori comunque tenuti a dimostrare di:

o avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;

o di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre, tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il Genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

In tutti i casi un'indagine sulla *colpa in vigilando* dell'insegnante è decisiva e preliminare, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa *"si può porre il problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in grado di commettere l'illecito causativo del danno"*.

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, ma inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448).

In virtù di tale collegamento organico, l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale.

La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero del dipendente statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il MIUR ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia strumentalmente connesso con l'attività dell'ufficio.

In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del MIUR, che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti. Quindi l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio, il che esclude in radice la possibilità che i dipendenti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni (non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso), essendo unico legittimato il MIUR anche nel caso che tali danni siano imputabili a culpa in vigilando del personale stesso.

In effetti l'esclusione dell'azione diretta contro il Docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, potrebbe al contrario rivelarsi una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale. Infatti, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di regresso nei confronti del dipendente che sarà successivamente obbligato, in via di rivalsa, nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.

La giurisprudenza considera **colpa grave** *"una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente"*, mentre **il fatto illecito "è doloso, o**

secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione.

.. è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione " (C. Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7.6.1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3.4.1989 n. 63).

La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. Per danni provocati a terzi al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano invece applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione scolastica.

5. UNA QUESTIONE 'SPINOSA': *Cyberbullismo e cyberstalking: minori e responsabilità dei genitori e della scuola per culpa in educando e vigilando*

Il termine inglese "**Cyberbullying**" nel 2002 venne utilizzato da Bill Belsey per indicare quelle fattispecie di violenza continua e sistematica, dalle molteplici forme quali prevaricazione e prepotenza, tra soggetti minorenni attuate tramite la rete internet, telefonia mobile, sui social network, utilizzando strumenti elettronici quali computer, tablet, telefonini, mediante sms, mms, e-mail, chat, blog, Skype, MSN, facebook, whatsapp.

Secondo la definizione proposta nel 2006 da Peter Smith unitamente ad altri giuristi anglofoni, per cyberbullismo si intende ***"una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi"***.

Una definizione tecnico-giuridica del termine cyberbullismo è desumibile nella **Legge 29 maggio 2017, n. 71 in materia di "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"**.

Al 2° comma dell'art. 1 si legge testualmente:

"Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

La recente giurisprudenza ha riconosciuto come casi di cyberbullismo anche situazioni di provocazione attraverso messaggi online, invio ripetuto di messaggi non 'richiesti', attacchi alla reputazione insorgenza del fenomeno dell'esclusione, che consiste nell'escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat di classe).

Senza pretesa di esaustività, si enumerano alcuni illeciti penali racchiusi nei comportamenti menzionati;

- Lesione personale (art. 582 del c.p.);
- Ingiuria (art. 594 del c.p.);
- Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Inoltre, da tenere presente l'art. 167 del **Codice della privacy** rubricato ***"Trattamento illecito di dati"*** che dispone:

1° comma: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.”*

2° comma: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.”*

La violazione delle norme Costituzionali sono ascrivibili a

- Art. 2 Cost.: sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo come la dignità della persona;
- Art. 3 Cost.: principio di uguaglianza formale (1° comma) e sostanziale (2° comma);
- Art. 15 Cost.: libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
- Art. 28 Cost.: responsabilità degli insegnanti e dello Stato;
- Art. 30 Cost.: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (culpa in educando e in vigilando);
- Art. 33 Cost.: libertà di insegnamento (1° comma) ed istituzione di scuole statali (2° comma);
- Art. 34 Cost.: libero accesso all’istruzione scolastica (1° comma), obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (2° comma), riconoscimento del diritto di studio (3° comma).

Come sappiamo, nel caso di un cyberbullo minorenni l’art. 2046 c.c. rubricato *“Imputabilità del fatto dannoso”* stabilisce che: *“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”*. La norma appena citata fa desumere come ne siano responsabili i genitori per Culpa in educando. Pertanto, **i genitori risultano responsabili civilmente per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenni capace di intendere e di volere ogni volta che non esercitano la vigilanza in modo adeguato all’età del minore nell’ottica della prevenzione o dell’impedimento dei comportamenti sbagliati.**

La Cassazione più volte ha affermato la responsabilità per *“culpa in educando”* ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti poiché *tali condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, comportano l’obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.*

Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito (Ai sensi dell’art. 28 Cost. si legge testualmente che: *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

L’art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.)

La prevalente giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche, non essendo sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

Se il fatto o i fatti criminosi quindi si verificano a scuola ne rispondono i docenti a cui il minore è affidato per Culpa in vigilando ed educando, nel caso non si possa dimostrare che l’insegnante non abbia mai abbandonato la classe, il laboratorio, la palestra, l’auditorium, o durante una gita scolastica non sia mai venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e non abbia potuto impedire il fatto. (art. 2048 c.c.).

MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE - Obbligo di vigilanza sugli alunni

1. NORME DI CARATTERE GENERALE

Si ribadisce che i destinatari della presente comunicazione sono in primis i Docenti, gli alunni, i Genitori, i Collaboratori scolastici.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.

Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i Docenti e i Collaboratori scolastici in servizio.

La presente Direttiva è pubblicata sul sito dell’Istituto e in Comunicazioni sul registro elettronico: in ciò costituendosi come atto di notifica.

- Agli alunni, al personale Docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all’interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i Docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei Docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine, sempre, ma soprattutto durante il tempo dell’intervallo/ricreazione: **si dispone che i Docenti investano la parte finale della propria lezione per verificare lo stato dell’aula.**
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all’interno della scuola senza permesso: in ogni caso nel presente anno scolastico devono essere limitate a situazioni di indifferibilità e urgenza gli spostamenti di alunni in singolo o in gruppo nei vari plessi (con eccezione dell’utilizzo dei servizi igienici).
- Non è consentito l’accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all’ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all’interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al Docente di turno.
- Non è consentito negli spazi di pertinenza della scuola utilizzare *skateboard*, *rollerboard* o simili.

- Non sarà consentita nel presente anno scolastico – a causa dell'emergenza epidemiologica in atto - la permanenza degli alunni nei locali della scuola secondaria prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni è affidata al Collaboratore preposto. In tutti gli altri casi agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni.
- La sorveglianza dell'atrio è affidata ai Collaboratori scolastici.
- **Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana:** in ogni caso nel presente anno scolastico si raccomanda ai Docenti un'uscita dagli spazi ordinata.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale Collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti: si chiede con ogni premura ai Docenti di velocizzare ogni spostamento tra le stesse aule.
- I Collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti degli edifici loro assegnati per la vigilanza: la loro collocazione sarà ancora più puntualmente definita per l'utilizzo da parte dell'Istituto – nei diversi plessi – di un numero congruo di ingressi per porre in atto ogni misura di prevenzione alla diffusione pandemica.
- I Collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee - degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il Docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale Collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi, secondo le modalità già sopra definite. Soprattutto nel presente anno scolastico si raccomanda ai Docenti di uscire dall'aula solo in casi di effettiva e inderogabile necessità, avendo cura di non fare venire meno la sorveglianza.
- Il Docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione sono consentite solo per recarsi ai servizi igienici. Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. Nei casi eccezionali previsti dal Regolamento, l'alunno va affidato alla sorveglianza del Collaboratore scolastico presente nelle vicinanze.
- In caso di comportamenti di seria rilevanza disciplinare degli alunni, dopo opportuna annotazione dei fatti nei modi che il Docente riterrà, occorre avvisare la dirigente o la vicepreside al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del Docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola. In ogni caso è fatto d'obbligo il ricambio dell'aria ogni ora di lezione, per un tempo congruo (almeno 5/6 minuti), per limitare il livello di CO2 e contenere la concentrazione dell'eventuale carica virale nell'ambiente.
- I Docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.
- La figura del "preposto" durante le ore di lezione (i doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal Docente.
- I Docenti devono controllare tempestivamente, durante e al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi, evitando che i banchi vengano spostati dalla posizione definita dalla segnaletica a terra (bollini). Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione. **Al termine di ogni ora di lezione si chiede di controllare lo stato dell'aula, evitando il permanere di carte od oggetti abbandonati a terra.**

■ I Docenti devono controllare il rispetto del comportamento di tenuta della mascherina da parte degli alunni (oltre che indossarla personalmente): occorre anche effettuare il controllo di mantenimento di zaini accanto al banco senza ostacolare il passaggio.

■ Disposizioni particolari - e già oggetto di altra specifica comunicazione - riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali anche sensibili, essa, **all'atto del sequestro del telefono cellulare, va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all'arrivo del genitore solo l'apparecchio telefonico.**

■ Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.** Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni: accoglieranno gli alunni e contribuiranno alla vigilanza nei corridoi. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi luoghi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Dopo l'ingresso in aula degli alunni e, decorso il tempo concesso per eventuali ingressi in ritardo, **portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati**, inclusi i genitori che hanno particolari necessità (ad esempio: consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...). I genitori, oltre a non poter accedere ai locali scolastici, non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi.

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli **alunni assenti** e controllare quelli dei giorni precedenti; se l'assenza è superiore a dieci giorni, il docente deve segnalare il nominativo alla Segreteria alunni. In caso di ritardo di un alunno il docente può segnare l'orario di entrata e ammetterlo in classe oppure richiedere che l'alunno abbia ottenuto il permesso di entrata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per ammetterlo in classe. Resta inteso che occorre ammettere sempre l'alunno nei locali della scuola e che il docente e il collaboratore scolastico ne prenderanno in carico la vigilanza. Si raccomanda ai Collaboratori scolastici di sollecitare, con garbo e gentilezza, i genitori che accompagnano in ritardo gli alunni a non ripetere nel tempo tali ritardi. In caso di **assenza di un docente**, i responsabili di plesso provvederanno alla copertura delle classi. In caso di momentanea assenza del docente, per un lasso di tempo breve, legate a situazioni di urgenza (ad esempio, ragioni di salute improvvise) la vigilanza della classe va garantita ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni non riconducibili a ragioni di urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza).

3. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei bambini dalla scuola. Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a se stesso o a un altro se egli (cioè il docente) lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna la classe/sezione: è pertanto necessario, quale misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, il coinvolgimento preventivo di un Collaboratore Scolastico nell'azione di vigilanza. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della**

vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe/sezione in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente. **Il Collaboratore Scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.** I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **presidiare costantemente i corridoi**, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza ovvero il DSGA. Nel caso di attività didattica nel cortile della scuola, la vigilanza dei docenti sugli alunni deve essere rafforzata: non è consentito per i docenti **vigilare a distanza eccessivamente elevata** dal luogo in cui gli alunni si trovano, non è consentito per i docenti assentarsi per qualunque motivo dal cortile o dal luogo in cui si trovano gli alunni. Non è consentito, in caso di attività didattica in cortile, suddividere o frazionare il gruppo classe, lasciando uno o più alunni in altri luoghi senza opportuna vigilanza di altri docenti o di collaboratori scolastici.

4. SICUREZZA, OBBLIGHI, DIVIETI E BUONE PRATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DURANTE IL SERVIZIO SCOLASTICO

I docenti devono prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dei locali della scuola, del **Piano di Emergenza**, devono conoscere costantemente i nominativi del personale incaricato della gestione delle emergenze (consultando l'organigramma sul sito web, informandosi con i collaboratori del DS e i responsabili di plesso, consultando il RLS) e devono **sensibilizzare gli alunni** sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre attuare con previsione le misure previste in materia di sicurezza, evitando negligenze ed omissioni. Tutto il personale è tenuto ad attuare le misure previste in caso di emergenza e a conoscere tutti gli avvisi in tema di sicurezza e prevenzione del rischio. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, cibi non confezionati e di provenienza certa, tracciabile e garantita, etc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

In particolare nella **scuola dell'infanzia e primaria**, tutto il materiale didattico deve essere messo a disposizione dei bambini solo se **conforme ai requisiti di sicurezza** previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi. È fatto assoluto divieto dare in uso o lasciare in luoghi accessibili agli alunni materiali o strumenti potenzialmente pericolosi (forbici, taglierine, ecc).

È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. Docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di provvedere a richiedere di fissare gli armadi e tutte le suppellettili ai muri, hanno l'obbligo di vigilare che non vi siano sugli armadi scatole, libri, o altro materiale, che possa cadere su qualcuno. Tutti i docenti e tutti i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare sui rischi derivanti da prese elettriche, interruttori ed altre fonti di energia elettrica, che possono diventare un pericolo per alunni e personale.

È assolutamente vietato far svolgere attività didattiche, ludiche o di qualunque genere in prossimità di arredi, di infrastrutture, di pareti, di finestre, di termosifoni o di altri simili ingombri, che presentino spigoli, sporgenze o altri pericoli per l'incolumità degli alunni; è compito del DSGA, è compito del personale docente e collaboratori scolastici, è compito dei responsabili di plesso e collaboratori del D.S. **segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico i pericoli** di cui in precedenza. È tuttavia compito prioritario dei docenti vigilare per evitare che gli alunni si avvicinino a questi pericoli, nelle more dell'intervento di rimozione dei rischi e pericoli appena descritti.

È assolutamente vietato, per qualunque attività, introdurre cibo, bevande et similia, che possano essere causa di rischi e pericoli per gli alunni (allergie, intolleranze, intossicazioni, malesseri, patologie, etc.): in caso di introduzione di cibo a cura di docenti, genitori ed alunni, la responsabilità per eventuali rischi e pericoli ricade esclusivamente su chi lo ha introdotto (docenti, genitori di alunni, collaboratori scolastici), essendo autorizzata esclusivamente la somministrazione di cibi, bevande e simili connessi con il servizio mensa.

Eventuali danni alle cose riscontrati a seguito di comportamenti non corretti da parte degli alunni devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.Classe/Interclasse/Intersezione con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

È assolutamente vietato fumare (per tutti, Alunni, Genitori, Collaboratori Scolastici, Amministrativi, Dirigente, Docenti, Assistenti, Ausiliari) in qualsivoglia spazio scolastico, inclusi i cortili e le pertinenze; gli insegnanti e i collaboratori scolastici porranno particolare attenzione all'applicazione di questo divieto, soprattutto nei bagni e negli spazi all'aperto all'interno della scuola nonché nelle palestre.

È assolutamente vietato a tutti gli studenti far uso di **cellulari** e qualsivoglia altro dispositivo elettronico all'interno della scuola senza previa autorizzazione del docente. Il docente eviterà di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione.

È assolutamente obbligatorio per i docenti spegnere i computer e gli altri dispositivi elettronici, che hanno in uso, al termine dell'ordinaria giornata scolastica: in caso di danni provocati da computer ed altri dispositivi elettronici lasciati accesi, possono essere ritenuti responsabili di quanto accade. Ricade sulla responsabilità dei docenti vigilare sul corretto uso delle luci nelle aule e sezioni: è necessario che vengano tenute spente, ove vi sia sufficiente luminosità per i lavori didattici.

È assolutamente obbligatorio per i collaboratori scolastici controllare, al termine della ordinaria giornata di lavoro, che tutte le luci e tutti i dispositivi alimentati da energia elettrica siano spenti: in caso di danni provocati da luci e da dispositivi alimentati da energia elettrica lasciati accesi, possono essere ritenuti responsabili di quanto accade.

L'ingresso ai genitori per colloquio con gli insegnanti durante l'orario scolastico è consentito solo previo appuntamento concordato e formalizzato tra i medesimi genitori e i docenti: collaboratori scolastici e docenti in ciascun plesso hanno piena responsabilità per eventi dannosi ed infortuni che genitori possano recare a sé stessi o ad altri all'interno del perimetro scolastico durante l'orario di apertura della scuola. Ogni genitore e ogni persona deve essere identificata prima dell'ingresso nei locali scolastici.

Tutti i docenti nonché i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di denunciare eventuali casi di bullismo o di cyberbullismo di cui sono a conoscenza, descrivendo con precisione fatti e responsabili di tali atti.

Nessun docente o collaboratore scolastico è autorizzato ad **acquisire e divulgare immagini** di minori se non dopo aver attuato tutte le misure previste a tutela della riservatezza dei dati, comunque sempre e solo per finalità didattiche espresse. Nessun docente o collaboratore scolastico è autorizzato a rivelare a chicchessia dati sensibili o supersensibili sugli studenti, sui genitori o su qualunque altro utente del servizio scolastico (incluso tutto il personale dell'Istituto Comprensivo). Nel caso in cui i genitori consegnassero ai docenti documenti che contengono **dati personali riservati degli alunni** (o dei medesimi genitori), come per esempio certificati medici, attestazioni, dichiarazioni, etc., i docenti sono responsabili della custodia temporanea riservata di tali documenti e della consegna prima possibile dei medesimi documenti negli uffici di segreteria ai fini di un'archiviazione sicura.

I docenti sono responsabili dei registri e delle password loro consegnate dagli uffici di segreteria, nonché della modifica e aggiornamento costante di tali password; i docenti hanno l'obbligo di modificare costantemente le password di accesso ai dispositivi elettronici a loro affidati dalla scuola.

Nel caso di **infortunio di un alunno** è necessario che oltre che il docente sul quale ricade l'obbligo di vigilanza intervenga anche l'addetto al Primo Soccorso. Se si tratta di situazioni di lievissima entità, apportate subito le prime cure, è necessario che il Collaboratore Scolastico (mentre il docente assiste l'infortunato) chiami il genitore o persona maggiorenne delegata dal genitore; valuterà il genitore se chiamare o meno il 112. Se invece si tratta di situazioni rilevanti, apportate subito le prime cure, è necessario chiamare tempestivamente il 112 ed i genitori. Conclusa l'emergenza, l'insegnante ha l'obbligo di avvertire subito il coordinatore di plesso e gli uffici della Presidenza; inoltre, con la massima tempestività (non oltre le 11.00 del giorno successivo), il docente dovrà recarsi presso la sede centrale e, dopo un resoconto al Dirigente o al Primo Collaboratore, dovrà fornire accurata descrizione scritta e firmata di quanto accaduto utilizzando l'apposita modulistica fornita dagli Uffici, per l'inoltro all'Assicurazione.

Poiché non sono infrequenti gli infortuni occorsi agli studenti durante le attività di motoria o durante il gioco libero negli spazi aperti, si raccomanda agli insegnanti di esercitare la massima vigilanza sugli alunni, di essere particolarmente attenti al rispetto, da parte degli alunni, di tutte le regole e di far usare in modo corretto gli **attrezzi per l'esercizio dell'attività sportiva** e del gioco libero. Sarà cura degli insegnanti proporre agli alunni attività che siano proporzionate alla loro età, forza fisica, abilità, destrezza; nelle attività in palestra gli attrezzi devono essere utilizzati in modo appropriato. Il docente metterà in atto ogni intervento idoneo a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi o organizzati, per tutelarne l'incolumità e prevenire infortuni.

Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, appare preliminare una ricognizione dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Non è consentito far correre gli alunni nei corridoi, in prossimità di arredi o di altri ostacoli ingombranti.

Poiché alunni e genitori hanno diritto alla **trasparenza dell'azione didattica** e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, i docenti si faranno carico di esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Il docente comunica agli alunni **la data di eventuale prova scritta** (nelle ultime classi di Primaria e nella Secondaria di I grado), compiti di realtà e prove autentiche ai fini della certificazione delle competenze, almeno due giorni prima dello svolgimento della stessa. Durante lo svolgimento delle prove scritte la vigilanza spetta al docente della disciplina o ad altri docenti della classe come da orario. L'alunno ha il diritto/dovere di conoscere in tempi brevi **l'esito delle prove scritte**. I docenti avranno cura di presentare gli elaborati corretti agli alunni con un certo anticipo rispetto alla successiva verifica scritta in classe. La valutazione sarà sempre adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. **I genitori possono richiedere fotocopia dell'elaborato su richiesta scritta e debitamente motivata indirizzata al Dirigente Scolastico.**

Per tutta la durata delle lezioni, **i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza**. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso, l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche, esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso).

5. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la **continuità della vigilanza** sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella **vigilanza delle classi prive di Docenti**. I collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati, in attesa del docente di turno.

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula.

Il Docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio

cambio di recarsi nella classe di competenza. I Docenti sono pertanto tenuti a non attendersi all'interno delle aule che devono lasciare; avranno cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso all'ufficio di segreteria affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla Direzione eventuali anomalie.

Relativamente alle **classi scoperte**, i collaboratori scolastici sorveglieranno gli alunni, posizionandosi sulla porta di accesso all'aula, senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; inoltre collaboreranno nella organizzazione dei gruppi, in caso di divisione della classe per ragioni di sicurezza.

I Collaboratori scolastici, all'inizio delle **lezioni antimeridiane o pomeridiane** o ai cambi di turno dei Docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che nella **scuola Primaria** la responsabilità della vigilanza degli alunni durante l'intervallo sia affidata agli insegnanti in servizio sulla classe l'ora di lezione immediatamente precedente. Gli alunni non devono uscire dalle aule durante l'intervallo, se non per recarsi ai servizi con la propria scolaresca sotto la sorveglianza del docente.

Nella **scuola Secondaria di I grado** la responsabilità della vigilanza degli alunni durante l'intervallo è affidata ai docenti della seconda e quarta ora di lezione. Gli alunni non devono allontanarsi dal proprio corridoio se non per recarsi ai servizi.

Si ricorda che se i collaboratori scolastici sono impegnati in attività di pulizia, non sono presenti ai piani. I docenti avranno cura di accertarsi della presenza o meno del Collaboratore prima di lasciare uscire l'alunno, soprattutto alla scuola primaria.

Come misura di cautela e attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e pericolo, l'uscita degli alunni per fruire dei servizi va limitata ai casi di reale necessità. Soprattutto nella prima ora e nell'ora successiva alla ricreazione è necessario evitare l'uscita, fatte salve le situazioni di urgenza. I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano, prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un'assenza o un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, pulire i servizi subito dopo la ricreazione). In caso di assenza del collaboratore scolastico, durante l'uscita dell'alunno per situazioni di necessità, il docente si posizionerà sull'uscio e sorveglierà anche il corridoio, in modo da assicurare una vigilanza/sorveglianza, di intensità proporzionale all'età, al grado di sviluppo e maturazione dell'alunno. Infine, va evitata l'uscita degli alunni per svolgere compiti non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare libri, prendere sussidi e materiali).

Nei cortili, giardini, spazi aperti, palestre a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.

I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione ai movimenti nei corridoi e segnaleranno eventuali problematiche disciplinari ai docenti delle classi rispettive e difficoltà organizzative all'Ufficio di dirigenza.

7. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA ALTERNATIVA A IRC

La vigilanza di ciascuno degli alunni della Primaria e Secondaria non avvalentesi della Religione Cattolica è a carico dei docenti a cui è stata affidata l'attività alternativa sia durante lo spostamento in altro spazio didattico sia durante lo svolgimento dell'attività.

8. VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA SINDACALE

A seguito di proclamazione di **sciopero** nel comparto Scuola, i docenti della Scuola Primaria e Secondaria devono far scrivere, al massimo cinque giorni prima dello sciopero, **sul diario agli alunni la comunicazione dello sciopero** e che pertanto non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni; per la Scuola dell'Infanzia il Coordinatore del Plesso esporrà la comunicazione in un luogo ben visibile a tutti i genitori e si preoccuperà di verificare che tutti ne siano a conoscenza.

Se il Dirigente dovesse riscontrare che, a seguito di comunicazione volontaria, tutti i lavoratori di un plesso scioperano, i genitori saranno informati, cinque giorni prima, che il plesso medesimo verrà tenuto chiuso il giorno dello sciopero. Il giorno dello sciopero, qualora vi siano le condizioni per garantire il servizio, ogni plesso resterà aperto e gli alunni verranno accolti.

Il personale che non sciopera assicura la prestazione per le ore di lavoro previste e non può lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero; può essere chiamato a cambiare classe/sezione per assicurare la mera vigilanza ad alunni; può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si presenta nella sede centrale della scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

In caso di **assemblea sindacale**, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico:

- a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i **servizi essenziali relativi alla vigilanza** degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

9. VIGILANZA DURANTE L'USCITA

I docenti accompagnano gli alunni della classe fino all'uscita dalle pertinenze della scuola, esercitando la vigilanza e verificando che nel tragitto rimangano ordinati. Un collaboratore scolastico avrà cura di assicurare la chiusura degli ingressi (porte o cancelli del cortile) appena esaurito il deflusso dei ragazzi.

Nel momento dell'uscita dalla scuola, i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a quando essi non siano stati riconsegnati ai genitori o a maggiorenti delegati o all'autista/educatore (nel caso di trasporto scolastico), oppure finché non abbiano lasciato l'edificio al termine delle lezioni in caso di Uscita Autonoma.

Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai docenti di sostegno/dagli educatori/dai collaboratori addetti al piano, fino alla consegna al genitore.

I collaboratori vigileranno correttamente sugli alunni per tutto il tempo in cui, pur assieme ai genitori o a maggiorenni delegati, siano comunque all'interno dei plessi dell'Istituto e delle sue pertinenze; i collaboratori scolastici, con garbo e cortesia, solleciteranno i genitori a non attardarsi all'interno dell'Istituto dopo la conclusione delle attività didattiche, invitandolo con fermezza a lasciare il prima possibile l'edificio scolastico e il cortile (quindi le "pertinenze" della scuola), per evitare sovrapposizioni di responsabilità. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, ovvero se il genitore richiede per il figlio di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato (Referente di plesso). Dopo l'autorizzazione, il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona autorizzata che è venuta a prelevarlo. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

I collaboratori scolastici signaleranno eventuali problematiche organizzative fonte di rischi e pericoli (ad esempio: ritardi degli educatori, arrivo degli scuolabus con eccessivo anticipo o ritardo).

10. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Di norma, il personale scolastico non può somministrare medicinali agli alunni e i genitori non devono consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola.

La somministrazione di medicinali può essere consentita solo se assolutamente necessaria e solo qualora risulti indispensabile effettuarla in orario scolastico.

In ogni caso, la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la responsabilità genitoriale al dirigente.

Essa deve essere accompagnata da una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

A seguito di autorizzazione del DS, gli operatori scolastici in servizio che si rendano disponibili provvedono alla somministrazione dei farmaci.

11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si ritiene che nel presente anno scolastico non siano effettuati viaggi e visite di istruzione: si chiede, invece, sin d'ora di progettare nell'attuazione del PTOF di Istituto **uscite didattiche sul territorio comunale di pertinenza**. In ogni caso non viene meno la prescrizione secondo cui la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai **Docenti accompagnatori**, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più **alunni portatori di handicap**, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono quindi pienamente assimilate a quella scolastica, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola. Per gli insegnanti l'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e comporta la conseguente assunzione della responsabilità sia per i danni che gli alunni affidati cagionassero a se stessi, ad altri alunni, o a terzi, sia per i danni arrecati a cose. Come a scuola, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria e adeguata all'età e perciò al grado di maturazione degli alunni. In particolare gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria assistenza. È compito del docente valutare preventivamente i rischi oggettivi (traffico, pericoli particolari,

ecc...), anche in considerazione della maturità degli studenti e definire con chiarezza i tempi (che devono essere limitati alle oggettive necessità: consumo del pasto – piccoli acquisti personali) e le modalità. Il docente responsabile del viaggio ha il compito di acquisire un'espressa adesione scritta dei genitori a tutte le attività che verranno proposte agli studenti durante il viaggio di istruzione (compresi eventuali invitati). **Tutti i partecipanti a viaggi e visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi.**

Si resta a disposizione per eventuali suggerimenti e proposte. Modifiche alle indicazioni qui fornite potranno in futuro essere disposte in base a deliberazioni che il Consiglio di Istituto approverà nel corso dell'anno scolastico, ovvero per l'emergere di nuove situazioni, o, infine, per nuove valutazioni sull'organizzazione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.